


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

C O P I A

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

Nr. Progr. **29**

Data **29/09/2017**

Seduta NR. **8**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 29/09/2017 alle ore 08:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/09/2017 alle ore 08:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Viti Carlo Duilio	SINDACO	Presente	
Cuccu Roberta	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pirodda Luigia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Filippeddu Christian	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Zuncheddu Piero	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Meloni Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ruiu Giovanna Beniamina Pia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Abeltino Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Marras Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Mariotti Maria Paola	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ricciu Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Antonaglia Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Padre Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	11	Totale Assenti	2

Assenti Giustificati i signori:

ABELTINO PIETRO; RICCIU FRANCESCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.

In qualità di SINDACO, DOTT. DUILIO VITI CARLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati:

1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

IL SINDACO

Dopo aver introdotto l'argomento in oggetto e aver illustrato in modo sintetico i contenuti, invita i convenuti ad esprimersi in merito.

Preso Atto che non vi sono interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 01/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione prediposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione;

Tenuto conto che rispetto alla rilevazione e al Piano di razionalizzazione approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 13 del 26/03/2015, non ci sono state modificazioni in termini di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione o soppressione indicate nell' art. 20, comma 1, del D.lgs. n° 1752016;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 11 del 28/09/2017);

Tutto ciò considerato:

CON voti favorevoli n. 08 (otto) e voti n. 03 (tre) astenuti (Maria Paola MARIOTTI, Marco ANTONAGLIA e Fabio PADRE) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre

2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione in occasione del rendiconto annuale della gestione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 08 (otto) e voti n.03 (tre) astenuti (Maria Paola MARIOTTI, Marco ANTONAGLIA e Fabio PADRE) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 29/09/2017

IL SINDACO

F.to CARLO DUILIO VITI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Addì, 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/10/2017 giorno successivo al decimo di pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).


Addì, 13/10/2017

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **28** del **22/09/2017**

Numero Delibera **29** del **29/09/2017**

Settore/Servizio: **Servizio Finanziario -**

OGGETTO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data **22/09/2017**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to DEIDDA ANTONIO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data **22/09/2017**

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to DEIDDA ANTONIO

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia di Sassari

**Art. 24, D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica - Revisione
straordinaria delle partecipazioni del Comune di
SANT'ANTONIO DI GALLURA-
Aggiornamento al Piano di razionalizzazione società
partecipate 2016**

PREMESSA

Come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19/2017 *“l’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2; l’eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell’art. 10, deve avvenire entro un anno dall’avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità”*.

In particolare, il citato art. 24 prevede quanto segue:

comma 1:

“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate ...”.

comma 2:

“Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.”

Sempre nella predetta deliberazione n. 19 è dato leggere che *“per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.*

L’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi»”.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26/03/2015, l’Ente ha adottato il piano operativo di razionalizzazione delle proprie società partecipate a valere sull’esercizio finanziario 2015, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014.

4. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

4.1 Le partecipazioni societarie

Il comune di Sant'Antonio di Gallura partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Gallura Sviluppo S.r.l. 2,29%
2. Abbanoa S.p.A. 0,11154637%

4.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il comune di Sant'Antonio di Gallura, fa parte

- dell'Unione di Comuni di Gallura con sede in Palau

L'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

ANALISI PARTECIPAZIONI DETENUTE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

1) ABBANOVA S.P.A.

SEZIONE DATI ANAGRAFICI

CODICE FISCALE	02934390929
DENOMINAZIONE	ABBANOVA SPA
ANNO DI COSTITUZIONE	2004
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
STATO DELLA SOCIETA'	ATTIVA
ANNO INIZIO PROCEDURA	NESSUNA PROCEDURA IN CORSO
SOCIETA' CHE EMETTE AZIONI..	NON RICORRE FATTISPECIE
SOCIETA' CHE HA EMESSO ALLA DATA DEL 31/12/2015 AZIONI...	NON RICORRE FATTISPECIE

SEZIONE ATTIVITA'

SETTORE ATECO	36.00.00	SOLO ATTIVITA' SUP. 10% FATTURATO
---------------	----------	--------------------------------------

SEZIONE DATI BILANCIO

RISULTATO ESERCIZIO ULTIMI 5 ANNI – FATTURATO ULTIMI 3 ANNI	ANNO 2015	
	BILANCIO APPROVATO	SI
	RISULTATO D'ESERCIZIO	9.788.546,00
	FATTURATO	478.296.795,00
	ANNO 2014	
	BILANCIO APPROVATO	SI
	RISULTATO D'ESERCIZIO	11.649.897,00
	FATTURATO	299.007.736,00
	ANNO 2013	
	BILANCIO APPROVATO	SI
	RISULTATO D'ESERCIZIO	71.967.535,00
	FATTURATO	354.148.606,00
	ANNO 2012	
	BILANCIO APPROVATO	SI
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-11.587.246,00
ANNO 2011		
BILANCIO APPROVATO	SI	
RISULTATO D'ESERCIZIO	-12.581.191,00	
NUMERO DIPENDENTI (2015)	1.395	
COSTO DEL PERSONALE (2015)	58.561.332,00	
N. COMPONENTI ORGANO AMMINISTRAZIONE (2015)	1	
COMPENSI COMPONENTI ORGANO AMM.NE (2015)	110.000,00	
N. COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO (2015)	3	
COMPENSI COMPONENTI ORGANO CONTR. (2015)	127.728,00	

SEZIONE TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

SOCIETA' CONTROLLATA (SI/NO)	NO
DETEZIONE DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA'	NO

QUOTA PARTECIPAZIONE DIRETTA

QUOTA % DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DIRETTAMENTE NELLA SOCIETA'	0,11154637%
--	-------------

QUOTA PARTECIPAZIONE INDIRETTA – NON RICORRE FATTISPECIE IN NESSUNA DELLE SOCIETA' DETENUTE

SEZIONE TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	PRODUCE UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE (ART. 4, CO. 2, LETT. A)	
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ANALOGHE A QUELLE SVOLTE DA ALTRE SOCIETA'	SI	
NECESSITA' DI CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO	NO	
NECESSITA' DI AGGREGAZIONE DI SOCIETA'	NO	
HOLDING PURA	NO	
SOCIETA' IN HOUSE	NO	
PREVISIONE NELLO STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE DI LIMITI SUL FATTURATO	SI	
ESITO RICOGNIZIONE	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	(MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI/RAZIONALIZZAZIONE)
MODALITA' RAZIONALIZZAZIONE	NON RICORRE FATTISPECIE	
TERMINE PREVISTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	NON RICORRE FATTISPECIE	

SEZIONE GESTIONE DOCUMENTI

DICHIARAZIONE SULL'ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE	SI	<u>PIANO PRESENTATO NEL 2015</u>
IDENTIFICATIVO PIANO OPERATIVO	Delibera G.C. n° 13/2015	
DATA DEL PIANO OPERATIVO	26/03/2016	

Descrizione Società:

La società Abbanoa Spa ex SIDRIS, è affidataria del Servizio Idrico Integrato per tutta la Sardegna. La società è controllata dalla RAS, a mezzo dell'Autorità d'Ambito della Sardegna, ora in gestione commissariale, è partecipata dalla RAS per la maggioranza e dai comuni della Regione.

La società rientra tra le altre partecipate detenute, sulle quali il Comune di Sant'Antonio di Gallura, data l'entità della partecipazione, non esercita il controllo analogo; tali organismi non beneficiano pertanto di affidamenti diretti da parte dell'Ente.

La partecipazione ad Abbanoa S.p.a. scaturisce da apposita normativa della R.A.S., che ha individuato la società quale unico gestore del Servizio Idrico

Integrato per la Regione Sardegna, la cui adesione pertanto è di fatto obbligatoria.

L'analisi economico/ finanziaria dimostra un utile di esercizio nell'ultimo triennio e una situazione patrimoniale positiva che, alla data odierna, non comporta un rischio di disequilibrio a carico del Comune di Sant'Antonio di Gallura.

La società, come da Statuto, ha per oggetto: *"la gestione, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera C) del DLgs 267/2000, del servizio idrico integrato esclusivamente nell'ambito territoriale ottimale (ATO) unico della Sardegna e sulla base di convenzioni aventi contenuti stabiliti preventivamente dall'Autorità d'Ambito..."*.

Come da previsione statutaria la società è il soggetto gestore, individuato dalla Regione Sardegna, del sistema idrico integrato regionale; la stessa è assoggettata al controllo da parte dell'ex ATO, ora Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del Sistema Idrico Integrato della Sardegna (L.R. n. 3/2013 e 11/2013).

Partecipazione:

La partecipazione di cui trattasi è obbligatoria per tutti i comuni della Sardegna, assegnata ex legge in ottemperanza ad una apposita previsione normativa, essendo Abbanoa S.p.A. individuata quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato per la Sardegna; pertanto l'Amministrazione non può che recepire tale obbligo.

Per quanto sopra esposto, si conferma quindi di **mantenere la partecipazione** nella società Abbanoa S.p.a. in quanto rientrante tra quelle consentite dall'art. 4 del Dlgs 175/2016, rappresentando lo stesso strumento per l'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente.

2) GALLURA SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SEZIONE DATI ANAGRAFICI

CODICE FISCALE	01962360903	
DENOMINAZIONE	GALLURA SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE	
ANNO DI COSTITUZIONE	2001	
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
STATO DELLA SOCIETA'	SONO IN CORSO PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA O SCIoglimento	LIQUIDAZIONE CONCLUSA - IN ATTESA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE
ANNO INIZIO PROCEDURA	2015	
SOCIETA' CHE EMETTE AZIONI..	NON RICORRE LA FATTISPECIE	
SOCIETA' CHE HA EMESSO ALLA DATA DEL 31/12/2015 AZIONI...	NON RICORRE LA FATTISPECIE	

SEZIONE ATTIVITA'

SETTORE ATECO	82.99.99	SOLO ATTIVITA' SUP. 10% FATTURATO
---------------	----------	-----------------------------------

SEZIONE DATI BILANCIO

RISULTATO ESERCIZIO ULTIMI 5 ANNI – FATTURATO ULTIMI 3 ANNI	ANNO 2015		(DATI DA BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE)
	BILANCIO APPROVATO	SI	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	- 3.206	
	FATTURATO	0	
	ANNO 2014		
	BILANCIO APPROVATO	SI	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	- 43.332	
	FATTURATO	0	
	ANNO 2013		
	BILANCIO APPROVATO	SI	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-64.434	
	FATTURATO	0	
	ANNO 2012		
	BILANCIO APPROVATO	SI	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-59.880	
	ANNO 2011		
BILANCIO APPROVATO	SI		
RISULTATO D'ESERCIZIO	39.096		
NUMERO DIPENDENTI (2015)	1		
COSTO DEL PERSONALE (2015)	17.946		
N. COMPONENTI ORGANO AMMINISTRAZIONE (2015)	1		
COMPENSI COMPONENTI ORGANO AMM.NE (2015)	0		
N. COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO (2015)	1		
COMPENSI COMPONENTI ORGANO CONTR. (2015)	4.083		

SEZIONE TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE**

SOCIETA' CONTROLLATA (SI/NO)	NO
DETEZIONE DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA'	NO

QUOTA PARTECIPAZIONE DIRETTA

QUOTA % DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DIRETTAMENTE NELLA SOCIETA'	2,29%	
---	--------------	--

**QUOTA PARTECIPAZIONE INDIRETTA – NON RICORRE FATTISPECIE IN
NESSUNA DELLE SOCIETA' DETENUTE**

SEZIONE GESTIONE DOCUMENTI

DICHIARAZIONE SULL'ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE	SI	<u>PIANO PRESENTATO NEL 2015</u>
IDENTIFICATIVO PIANO OPERATIVO	Delibera G.C. n° 13/2015	
DATA DEL PIANO OPERATIVO	26/03/2016	

Partecipazione:

La società, a seguito della volontà degli Enti partecipanti di procedere allo scioglimento dell'organismo, ha concluso l'iter di liquidazione ed è stata sciolta a fine 2015; attualmente è in corso la cancellazione dal Registro delle Imprese

La presente relazione, previa sottoposizione al Consiglio comunale per i provvedimenti di competenza, sarà trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco
Dr. Carlo Duilio Viti



Firmato
digitalmen
te da
PILLAI
VALERIA
C=IT
O=non
presente

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

Provincia di Sassari

Ufficio del Revisore Unico

Verbale n. 11 del 28.09.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DAALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

Il Giorno 28 del mese di settembre il revisore Unico Valeria Pillai è stato chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22 settembre 2017 avente per oggetto :

"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DAALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE"

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 01/04/2015,

VISTO l'art. 4 T.U.S.P.

VISTO l'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata allegato alla lettera A della deliberazione di cui all'oggetto

Tutto ciò considerato

Esprime parere favorevole

Previa stesura , lettura e approvazione del presente verbale

L'Organo di Revisione